



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 13/2019** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- Fiscale
- Professioni
- Sicurezza
- Vigili del fuoco



ORDINE

DALL'ORDINE

NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA

Il CNPI ha pubblicato il nuovo regolamento di formazione continua e le relative linee guida. Lo stesso è raggiungibile attraverso il sito del nostro Ordine alla voce FORMAZIONE CONTINUA - normativa.

Link di riferimento: <http://www.cnpi.eu/formazione-continua-2/>



CATASTO

CATASTO

PROGETTO CARTOGRAFIA - PREAVVISO PUBBLICAZIONE COMUNE BIZZARONE

L'agenzia del Territorio comunica che sono state ultimate le operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del comune di Bizzarone (CO), con formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico.

Tanto premesso, si avvisa che a decorrere dal 10 gennaio 2020 e fino al 08 febbraio 2020 è prevista la pubblicazione presso questa sede d'Agenzia, all'albo pretorio e on-line del Comune di Bizzarone degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di Bizzarone.

Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Como

Commissione Tributaria Provinciale di
Como

Comune di Bizzarone

Ordini professionali della Provincia
di Como

e, p.c. Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Direzione Regionale della Lombardia
Area di Staff

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e
di Pubblicità Immobiliare

Ufficio Organizzazione e Controllo di
gestione

***OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia - Preavviso di
Pubblicazione comune di Bizzarone (CO)***

Comunico che sono state ultimate le operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del comune di Bizzarone (CO), con formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico.

Tanto premesso, si avvisa che a decorrere dal 10 gennaio 2020 e fino al 08 febbraio 2020 è prevista la pubblicazione presso questa sede d'Agenzia, all'albo pretorio e on-line del Comune di Bizzarone degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di Bizzarone.

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969 n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, saranno pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare attuale;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti saranno consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, gli atti e la banca dati del catasto attuale, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori dovranno dimostrare la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore riterrà che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, potrà chiedere che siano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati potranno proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Rossella Fischetti
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

RICERCA RAPPRESENTANTI Ricerchiamo segnalatori per vendita case in legno con Tecnologia SIP, anche chiavi in mano. La collaborazione potrà comprendere la progettazione specifica ed incarichi professionali per le esigenze di cantiere in fase di costruzione. Possibile contratto di rappresentanza.

ITC Srl - viale Abruzzi, 13 20131 Milano - 02954205148 - A.U. Cabrio A.



EDILIZIA

EDILIZIA

AUTORIZZAZIONE LABORATORI PER PROVE E CONTROLLO MATERIALI

Circolare n. 633/STC del 03.12.2019 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici chiarimenti sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Sblocca cantieri (Legge n. 55/2019 di conversione del dl n. 32/2019) il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) ha pubblicato la circolare n. 633/STC del 3 dicembre.

La circolare ha come oggetto: "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001".

Le modifiche richieste a seguito dello Sblocca cantieri

Ricordiamo che la Legge n. 55/2019 ha modificato l'art. 59 del dPR n. 380/2001, Testo Unico in materia edilizia, introducendo la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con proprio decreto, anche Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Tale campo di autorizzazione, di nuova introduzione, si affianca ai campi già precedentemente attivi inerenti i laboratori per l'effettuazione:

- delle prove sui materiali da costruzione;
- delle prove su terre e rocce;

tali campi di attività sono già da tempo regolati, rispettivamente, dalle Circolari 7617/STC e 7618/STC del 8 settembre 2010.

La stessa Legge (articolo 3, comma 1-bis) ha inoltre stabilito che:

Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma I, lettera a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti.

La circolare CSLP

L'autorizzazione disciplinata dalla Circolare riguarda i seguenti settori di prova e certificazione:

- Settore A: prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura;
- Settore B: prove su strutture metalliche e strutture composte. La richiesta di autorizzazione per un laboratorio può riguardare uno o entrambi i settori di applicazione sopra indicati. Il laboratorio potrà, inoltre, facoltativamente chiedere l'estensione dell'autorizzazione alle singole prove o all'intero.
- Settore C: prove dinamiche sulle strutture.

Prove obbligatorie e facoltative

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove:

Settore A – Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura a. prova magnetometrica;

b. prova sclerometrica;

c. prova di estrazione – metodo Pull Out;

d. prova ultrasonica;

e. prelievo in opera di calcestruzzo;

f. prelievo in opera di provini di acciaio;

g. analisi chimica;

h. prove con martinetti piatti singoli e doppi;

i. prove di carico statiche.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell'ambito del Settore "A" il laboratorio potrà inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. prova penetrometrica – metodo Windsor;

b. prova di adesione a strappo – metodo Pull Off;

c. analisi elettrochimica per la misura del potenziale e della velocità di corrosione;

d. prove di carico statiche a compressione diagonale sulle murature;

e. monitoraggio delle strutture;

f. termografia a infrarossi;

g. indagini endoscopiche;

h. indagini georadar;

i. caratterizzazione meccanica delle malte per murature;

j. misura di umidità del legno;

k. prova penetrometrica nel legno.

Settore B – Prove su strutture metalliche e strutture composte.

a. prova magnetoscopica;

b. liquidi penetranti;

c. ultrasuoni;

d. prova di durezza Brinell in situ;

e. prova di durezza Vickers in situ;

f. prova di durezza Rockwell in situ;

g. prova di durezza Leeb in situ;

h. spessimetria in situ;

i. misura delle coppie di serraggio;

j. prelievo di bulloni e campioni di carpenteria.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell'ambito del Settore "B" il laboratorio potrà, inoltre, richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. estensimetria;

b. indagine spettrometrica in situ;

c. monitoraggio delle strutture.

I laboratori autorizzati per il Settore "A" o "B" potranno, inoltre, richiedere l'estensione dell'autorizzazione a svolgere e certificare le prove dinamiche relative al Settore facoltativo "C", o alle singole prove sottoelencate.

Settore C: Prove dinamiche sulle strutture.

a. prove dinamiche sulle strutture di elevazione;

b. prove di tensionamento su catene e tiranti.

Gestore del laboratorio

Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico. Sono escluse le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali o altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Garanzia di Qualità

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovrintenda all'attività del laboratorio, conforme con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità, nonché coerente con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura.

La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato.

Link di riferimento: <http://sicurnet2.csip.it/Sicurnet2/Normativa/Details?docnumber=15535663>

LOCAZIONI IMMOBILIARI E FISCO – FISCALITÀ EDILIZIA

Pubblicazione ANCE – guida pratica 2019

L'ANCE ha pubblicato la guida pratica sulla fiscalità in edilizia dedicata alle locazioni immobiliari: i fabbricati, i locatari, le imposte, la cedolare secca e tanto altro

L'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha pubblicato una guida pratica sulla fiscalità in edilizia dal titolo: "Locazioni immobiliari e Fisco. Guida pratica 2019".

Secondo l'Associazione:

i continui mutamenti che hanno interessato, negli ultimi anni, la fiscalità immobiliare, hanno reso sempre più complicato, sia per l'operatore privato che per il soggetto esercente attività d'impresa, determinare l'esatto costo fiscale di un investimento immobiliare, elemento, invece, decisivo per qualsiasi scelta di allocazione del risparmio.

La nuova guida fiscale riepiloga il sistema impositivo cui sono sottoposte le locazioni immobiliari, sotto il duplice profilo delle imposte dirette (IRPEF/IRES) e delle imposte indirette (REGISTRO/IVA). Il documento evidenzia il diverso regime fiscale applicabile a seconda della tipologia dell'immobile oggetto delle operazioni (abitazione o fabbricato strumentale, in base alla relativa categoria catastale), nonché avendo particolare riguardo alla natura del soggetto locatore (sia esso un privato o un'impresa) si propone quale strumento operativo di semplice ed immediata consultazione.

La guida ance sulle locazioni immobiliari

Per l'ANCE la crisi che ha colpito il settore immobiliare e le difficoltà di accesso alla proprietà, hanno indirizzato sia i privati investitori che i soggetti esercenti attività d'impresa, verso un nuovo concetto di "abitare", con una domanda sempre più vigorosa di abitazioni in locazione.

Ciò si deve al combinarsi di diversi fattori:

- crescita economica non stabilizzata;
- accesso al credito decisamente selettivo;
- politiche fiscali disincentivanti, specialmente sul tema della seconda casa;
- stock immobiliare datato che non soddisfa l'utenza finale.

Un altro aspetto da sottolineare, è il cambiamento demografico in atto: l'Italia sta subendo un progressivo invecchiamento della popolazione.

In una realtà in continua evoluzione, si rende, dunque, necessaria una politica fiscale che sappia rispondere alle nuove esigenze abitative e, con esse, ad un incremento della domanda nel comparto delle locazioni residenziali, che, ad oggi, né il mercato privato, né l'edilizia residenziale pubblica sono in grado di soddisfare.

Agli aspetti sociali ed economico finanziari affianca, inoltre, aspetti architettonici ed urbanistici, in quanto interviene attraverso:

- la costruzione e l'adeguamento di alloggi sociali economicamente accessibili;
 - la ridefinizione dell'esistente, giocando così un ruolo strategico nella riqualificazione di aree della città altrimenti dismesse o degradate, senza alcun ulteriore "consumo" di suolo. Fabbricati abitativi
- Per le locazioni, il regime fiscale è differenziato a seconda della tipologia di immobile oggetto delle stesse, ossia se si tratta di fabbricati abitativi ovvero di fabbricati strumentali.

A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni in villini
A/8	Abitazioni in ville
A/9	Castelli, palazzi di pregio artistico e storico
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Un'ulteriore distinzione si determina sulla base della natura del soggetto locatore.

Le locazioni da privati

La guida inoltre illustra la tassazione dei contratti di locazione di abitazioni, poste in essere da persone fisiche, sotto il duplice profilo delle imposte dirette (IRPEF) e delle imposte indirette (imposta di Registro).

Link di riferimento: <https://www.ancereggiocalabria.it/wp-content/uploads/2019/11/nuova-guida-fiscale.pdf>

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA E CONDONO EDILIZIO

Sentenza della Corte di Cassazione n. 49738 del 06.12.2019

La doppia conformità è requisito necessario per il permesso di costruire in sanatoria, ma non del condono edilizio

Per poter regolarizzare la realizzazione di immobili avvenuta senza l'opportuno titolo edilizio, ossia senza permesso di costruire, è necessario ricorrere al permesso di costruire in sanatoria (di cui all'art. 36 del Testo Unico Edilizia, dpr n. 380/2001) o al condono edilizio (di cui alla legge n. 734/1994); tuttavia, molte sono le incertezze e le controversie in merito.

Con la recente sentenza n. 49738 del 6 dicembre 2019, la Corte di Cassazione è intervenuta ancora una volta per far chiarezza in merito alle regole che riguardano il permesso di costruire in sanatoria ed il condono edilizio e su quali presupposti un ordine di demolizione può essere bloccato.

Il caso

La sentenza in esame riguarda il ricorso in Cassazione presentato dal proprietario di un immobile condonato contro l'ordinanza della Corte di Appello che ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune in relazione alla non corrispondenza dell'immobile oggetto del condono edilizio ad una doppia conformità.

In particolare, i proprietari responsabili di un abuso edilizio avevano ottenuto il condono edilizio dopo aver presentato un'istanza ai sensi della legge n. 724/1994.

In seguito, il Comune aveva ordinato la demolizione dell'opera condonata; i proprietari presentavano, quindi, ricorso per annullare l'ordine di demolizione.

Il Tribunale Ordinario, e successivamente anche la Corte di Appello, respingevano il ricorso per la

manca di requisito della doppia conformità:

L'ordinanza in oggetto ritiene la non corrispondenza dell'immobile oggetto del condono edilizio ad una doppia conformità alle regole edilizie in vigore al momento della costruzione ed al momento del rilascio del titolo (condono).

In pratica, a detta dei giudici, il fabbricato non era contemporaneamente conforme alle norme vigenti al momento della sua realizzazione e al momento della presentazione della domanda.

Presentato ricorso in Cassazione, la decisione viene ribaltata.

Decisione della Cassazione

In base a quanto sentenziato dagli ermellini, la Corte di Appello ha confuso l'istanza di condono di cui alla legge n. 724/1994 con l'accertamento di conformità di cui all'art. 36, del dpr n. 380/2001.

Permesso di costruire in sanatoria

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, può ottenere il permesso in sanatoria.

La sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del dpr n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, al requisito della doppia conformità, ossia: la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

La doppia conformità è, quindi, requisito necessario per la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del dpr n. 380/2001.

Condono edilizio

Completamente diverso è il condono edilizio grazie al quale è possibile derogare la normativa edilizia in base a quanto previsto da:

- legge n. 47/1985
- legge n. 724/1994
- legge n. 326/2003

Per il condono edilizio, invece, a differenza di quanto detto per la sanatoria edilizia non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione, doppia conformità. Nel caso in esame, il permesso di costruire in sanatoria è stato chiesto ed ottenuto in relazione alla legge n. 724/1994 e prescinde, quindi, dalla doppia conformità, al contrario dell'istanza ex art. 36 dpr n. 380/2001.

Gli ermellini concludono che il ricorso è fondato e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello per nuovo esame.



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

REGOLAMENTI EUROPEI ILLUMINAZIONE

Regolamento (UE) 2019/2020 relativo all'Ecodesign per il settore illuminazione

Regolamento (UE) 2019/2015 sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Al centro dei due regolamenti europei pubblicati in Gazzetta ufficiale lo scorso 5 dicembre, la volontà di valorizzare efficienza energetica, tutela ambientale e innovazione tecnologica dei prodotti di illuminazione.

Dal 2021, sorgenti luminose e alimentatori dovranno soddisfare i nuovi regolamenti europei su Ecodesign ed etichetta energetica dei prodotti di illuminazione

Se le novità non “incombono” dal punto di vista pratico – i regolamenti UE 2019/2020 e 2019/2015 saranno applicati dal 1 settembre 2021 – è comunque importante sfruttare il tempo a disposizione per approfondire i cambiamenti e le opportunità che coinvolgeranno anche i professionisti italiani del settore.

CAMBIANO ECODESIGN ED ETICHETTA ENERGETICA

Quale futuro per il mondo del lighting? Al centro dei due regolamenti europei pubblicati in Gazzetta ufficiale lo scorso 5 dicembre, la volontà di valorizzare efficienza energetica, tutela ambientale e innovazione tecnologica dei prodotti di illuminazione.

“Apprezzabile lo sforzo del legislatore europeo per semplificare i termini e rendere la legislazione meglio applicabile dalle autorità nazionali – spiega Andrea Solzi, direttore di ASSIL (Associazione Nazionale Produttori Illuminazione), nel commentare le iniziative dedicate a design ecocompatibile ed etichettatura energetica -. Ed è altrettanto importante disporre di soluzioni legislative che garantiscano al mercato comunitario prodotti durevoli e innovativi”

Dal 2021, sorgenti luminose e alimentatori dovranno soddisfare i nuovi regolamenti europei su Ecodesign ed etichetta energetica dei prodotti di illuminazione

Se le novità non “incombono” dal punto di vista pratico – i regolamenti UE 2019/2020 e 2019/2015 saranno applicati dal 1 settembre 2021 – è comunque importante sfruttare il tempo a disposizione per approfondire i cambiamenti e le opportunità che coinvolgeranno anche i professionisti italiani del settore.

Pacchetto Ecodesign, evoluzione dei regolamenti europei

La prima grande novità del pacchetto Ecodesign per il settore illuminazione riguarda l'integrazione in un unico testo di tutti gli elementi di progettazione ecocompatibile finora oggetto di regolamenti europei. La Single Lighting Regulation rappresenta infatti l'evoluzione dei documenti (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 e (UE) 1194/2012 e dei successivi emendamenti. L'unica eccezione all'operatività dei criteri Ecodesign, prevista sempre il 1 settembre 2021, riguarda l'art. 7 in materia di “circonvenzione”, che entrerà in vigore il 25 dicembre 2019, termine dell'iter legislativo di entrambi i regolamenti.

Cosa si intende per “circonvenzione”? Nessun dispositivo e/o software delle sorgenti luminose e degli alimentatori deve consentire di rilevare se il prodotto sia stato sottoposto a verifiche di controllo. Così come non può farlo funzionare in modo diverso e migliorativo durante la fase di verifica (testing) rispetto alla normale fase funzionale. Questo al fine di impedire alle aziende di aggirare i limiti prestazionali imposti dal regolamento.

Luci e ombre dei nuovi criteri Ecodesign

Nonostante l'impegno e i confronti vissuti negli ultimi anni con le parti interessate, il nuovo regolamento sembra non raggiungere completamente gli obiettivi iniziali del legislatore. Secondo ASSIL, infatti, la semplificazione si traduce in una eccessiva approssimazione delle definizioni di “light source” e di “containing products”, determinando possibili elementi di incertezza interpretativa e di corretta esecuzione delle prove.

Altro dubbio riguarda l'art. 4, che concentra in un unico requisito di “rimovibilità” le necessità derivanti da tre obiettivi. Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione devono essere:

- accessibili e disponibili, per effettuare i controlli richiesti dal mercato;
- smontabili, per garantire la riparabilità dell'apparecchio in caso di guasti;
- sostituibili, per consentire l'aggiornamento del sistema con componenti più efficienti.

Riflessione positiva meritano i LED, oggi utilizzati anche in mobili ed elettrodomestici. Le novità del regolamento Ecodesign puntano a disciplinare anche questa categoria di sorgenti, affinché si raggiungano elevati livelli prestazionali dei LED presenti sul mercato europeo.

Etichetta energetica: restyling di classificazione e imballaggi

Il nuovo regolamento UE 2019/2015 sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose integra le disposizioni del 2017/1369 per sostituire il regolamento UE 874/2012, sempre dal 1 settembre 2021. Qui, ASSIL segnala il ritorno a una classificazione compresa fra le lettere “G” ed “A” dalla

meno alla più efficiente. Inoltre, cambiano le disposizioni legate a grafica e dimensioni delle due tipologie prescritte, una per imballi normali (min. 36x72 mm) e una per imballi di piccole dimensioni (min. 20x54 mm).

Ritorno alle origini per la classificazione delle sorgenti, mentre aumentano i requisiti grafici del packaging

Questo significa che l'aggiornamento normativo europeo avrà delle ricadute anche su dimensione degli imballaggi ed efficienza dei materiali. A tal proposito, balza all'occhio l'obbligo di presentare sul packaging un QR Code per accedere alle informazioni della sorgente luminosa registrate dal "fornitore" – produttore o importatore – sul database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling).

Ben vengano i regolamenti europei, ma servono linee guida

I buoni propositi di entrambe le iniziative in tema di illuminazione dovranno tenere conto di molte variabili: tante tipologie di apparecchi di illuminazione, installati in altrettanto diversificati ambiti impiantistici e illuminotecnici. Ecco perché ASSIL si sta già attivando per chiedere alla Commissione una serie di linee guida utili a offrire agli operatori del settore una chiave d'interpretazione il più possibile univoca, coerentemente con gli obiettivi della legislazione europea.

Link di riferimento: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2015&from=EN>

Link di riferimento: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2020&from=EN>



ENERGIA

ENERGIA

MODIFICATE LE NORME REGIONALI PER L'EFFICIENZA

D.G.R. Lombardia n. XI/2480 del 18.11.2019 (B.U.R.L. n. 48/2019)

La Regione ha modificato le norme regionali in materia di efficienza energetica negli edifici ed obblighi di copertura dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n.48/2019 la delibera regionale n. XI/2480 del 18 novembre 2019 recante:

Disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici.

Nello specifico la delibera contiene un allegato in cui sono definiti i criteri:

1. per assicurare il rispetto degli obblighi in materia di fonti rinnovabili negli edifici (allegato 3 del Dlgs 28/2011), anche installando gli impianti anche su un edificio diverso da quello soggetto all'obbligo medesimo;
2. per riconoscere la funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini della loro equiparazione ai volumi tecnici.

Nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili

Rispetto agli obblighi, l'intervento regionale definisce con chiarezza le ipotesi in cui l'obbligo di copertura del fabbisogno energetico da FER può essere ottemperato presso un altro edificio (sempre situato in Lombardia), pubblico o privato, dotato di caratteristiche idonee all'installazione dell'impianto previsto e previo consenso del suo legittimo proprietario o dell'avente titolo.

L'allegato integra le disposizioni approvate con delibera n. 3868 del 2015 e n. 6276 del 2017.

Nuovi criteri per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, vengono approvati i nuovi "Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, i fini dell'equiparazione ai volumi tecnici" aggiornando così i criteri approvati con dgr 1216/2014.

Link di riferimento: https://www.anit.it/wp-content/uploads/2019/11/DGR_Lombardia_2480.pdf

ETICHETTATURA ENERGETICA UE DISPOSITIVI ELETTRONICI

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L315 del 05.12.2019

In Gazzetta Europea i nuovi regolamenti che riguardano l'etichettatura energetica di sorgenti luminose e grandi elettrodomestici

Nella Gazzetta Europea L315 del 5 dicembre 2019 sono stati pubblicati una serie di regolamenti che riguardano l'etichettatura energetica di alcuni dispositivi elettronici e delle sorgenti luminose.

In particolare sono stati pubblicati:

- Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Sono stati, inoltre, pubblicati i Regolamenti UE che stabiliscono specifiche per la progettazione eco-compatibile:

- degli apparecchi di refrigerazione;
- delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate;
- dei display elettronici;
- delle lavastoviglie per uso domestico;
- delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico;
- degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

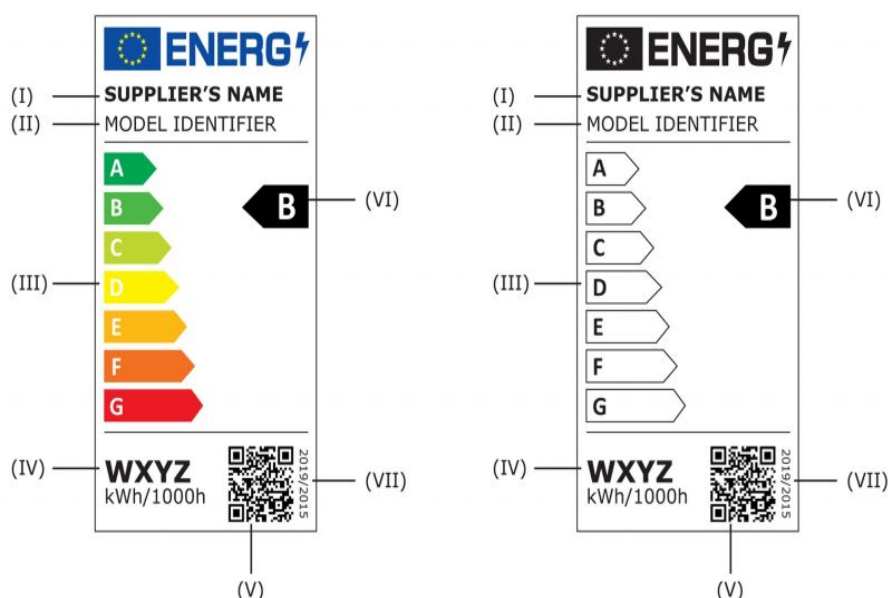
Regolamento (UE) sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Il Regolamento delegato 2019/2015 integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione.

Il regolamento stabilisce requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d'informazioni supplementari a riguardo.

I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

L'etichetta di dimensioni standard è come segue:



Etichetta sorgenti luminose secondo il nuovo Regolamento UE

L'etichetta di una sorgente luminosa include le seguenti informazioni:

- I. marchio o nome del fornitore;
- II. identificativo del modello del fornitore;
- III. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
- IV. consumo di energia elettrica della sorgente luminosa in modo acceso per 1 000 ore, espresso in kWh;
- V. codice QR;
- VI. classe di efficienza energetica conformemente all'allegato II;
- VII. numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2015».

Obblighi dei fornitori

I fornitori di sorgenti luminose provvedono a che:

- a. ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente (cioè non in un prodotto contenitore) in un imballaggio sia corredata di un'etichetta stampata sull'imballaggio;
- b. i parametri della scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
- c. su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
- d. il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
- e. i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa riportino la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
- f. il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
- g. un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa;
- h. una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell'allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa;
- i. surichiestadeldistributoreeeanormadell'articolo4,letterae),leetichettestampateper il riscaldamento dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell'etichetta esistente.

Link di riferimento: https://www.anit.it/wp-content/uploads/2019/11/DGR_Lombardia_2480.pdf



FISCALE

FISCALE

ECOBONUS E SISMABONUS: CODICI TRIBUTO PER CESSIONE DEL CREDITO

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 96/E del 20.11.2019

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo da utilizzare per la cessione del credito per Ecobonus e Sismabonus

Con la risoluzione 96/E del 20 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Ricordiamo infatti che l'articolo 10 del dl n. 34/2019 (decreto Crescita), convertito nella legge n. 58/2019, ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per Ecobonus e Sismabonus.

La cessione del credito

In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 consentono ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 sono state definite, tra l'altro, le modalità di attuazione delle suddette disposizioni.

In particolare, ai sensi del punto 3.1 del richiamato provvedimento, il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il soggetto beneficiario della detrazione ha comunicato all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per lo sconto, con le modalità stabilite dal punto 1 del provvedimento medesimo.

I codici tributo

Pertanto le Entrate, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d'imposta, tramite modello F24, hanno istituito i seguenti codici tributo:

- 6908 – Ecobonus (ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013);
- 6909 – Sismabonus (ai sensi dell'articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell'opzione per lo sconto, inviate all'Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il fornitore confermi l'esercizio dell'opzione e attesti l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/96+RIS+codi-ci+F24+sconto+eco+sismabonus.pdf/b2619b43-525b-129d-ba55-b4dea0ece3d3>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

CHIUSURA D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA DOPO 3 ANNI DI INATTIVITA'

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 1415522 del 03.12.2019

Le Entrate, in attuazione del decreto fiscale del 2016, hanno stabilito la chiusura d'ufficio di quelle partite IVA che risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti

Con il provvedimento del 3 dicembre 2019 n.1415522 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate si stabilisce la:

Chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell'articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

La chiusura d'ufficio delle partite IVA dei professionisti

Viene stabilito, con il provvedimento, che l'Agenzia delle Entrate procederà d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. L'Agenzia si riserva di esercitare i propri poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA

Le partite IVA sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l'operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.

A ciascun soggetto, individuato come presumibilmente inattivo, è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA. La spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).

Il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente alla comunicazione, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provv_chiusura_Partite_Iva_inattive_03122019.pdf/d1ff3b0c-57c8-b7e6-a967-86dfcf38a3a8

COPERTURA ASSICURATIVA INAIL PER PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Sentenza Corte di Cassazione n. 30428/2019 del 21.11.2019

Cassazione: l'obbligo di copertura assicurativa Inail non sussiste per i professionisti associati, il libero professionista è libero di scegliere

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, interviene la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 30428/2019, chiarendo che non sussiste l'obbligo di copertura assicurativa nei confronti dei componenti di studi professionali associati.

Il caso

A seguito di una verifica ispettiva fatta nel maggio 2012 dall'Inail presso uno studio associato di architetti, l'istituto previdenziale imponeva l'obbligo assicurativo, osservando che ai sensi del disposto n. 7 del primo comma dell'art. 4 dpr n. 1124 del 1965 si prevede che vadano assicurati anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto e comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestano opera manuale oppure non manuale.

Il Tribunale di Milano, invece, aveva dichiarato che gli architetti associati non fossero soggetti all'obbligo assicurativo sulla base del fatto che l'associazione professionale mantiene inalterata la natura autonoma dell'attività dei suoi membri.

Proposto ricorso in appello, la Corte d'Appello di Milano respingeva la richiesta avanzata dall'Inail avverso la sentenza di primo grado; l'Istituto proponeva, quindi, ricorso in cassazione contro lo studio associato di architetti.

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione conferma la sentenza d'Appello impugnata.

Nel caso in esame non è emerso che i tre architetti componenti lo studio associato:

- svolgano attività manuale
 - si trovino in posizione di lavoro subordinato
 - svolgano la propria attività sotto la direzione altrui
- condizioni che legittimano, invece, l'obbligo assicurativo.

Tuttavia, concludono gli ermellini:

Questo non inibisce al libero professionista di dotarsi di un'assicurazione antinfortunistica, ma ne difende la libertà di scelta sempre a condizione che non siano presenti le condizioni tassativamente elencate dalla norma del 1965, che inverrebbero invece un obbligo privo di qualsiasi discrezionalità. In pratica, il libero professionista è libero di scegliere se ricorrere alla tutela assicurativa antinfortunistica dell'Inail.

Link di riferimento: <https://www.fiscoetasse.com/upload/Cassazione-n30428-2019-INAIL.pdf>

PROCEDURA DI VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER L'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE

l'Ufficio del Registro delle Imprese di Como-Lecco, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, ha avviato la procedura di verifica della permanenza dei requisiti per l'attività di agente d'affari in mediazione (Legge 39/1989).

Le imprese individuali e le società esercenti l'attività di mediazione iscritte nel Registro delle Imprese fino al 31.12.2017 nonché le persone fisiche iscritte nell'apposita sezione speciale del R.E.A. riceveranno la comunicazione di avvio del procedimento di revisione all'indirizzo di posta elettronica certificata o, ove non possibile, tramite lettera raccomandata a/r.



cccl CCIAACOMOLECCO - REG. CCOLCRP - PROTOCOLLO 0024100/U DEL 27/11/2019

Agli Ordini e Collegi Professionali
delle Province di Como e di Lecco

Alle Associazioni di Categoria
delle Province di Como e di Lecco

All'Associazione Libere Professioni di
Lecco

Ai Componenti
Gruppo Registro Imprese di Lecco

LORO SEDI

**Avvio della procedura di verifica dinamica
della permanenza dei requisiti per l'attività
di agente d'affari in mediazione**

Si informa che l'Ufficio del Registro delle Imprese di Como-Lecco in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011 ha avviato la procedura di verifica della permanenza dei requisiti per l'attività di agente d'affari in mediazione (Legge 39/1989).

Le imprese individuali e le società esercenti l'attività di mediazione iscritte nel Registro delle Imprese fino al 31.12.2017 nonché le persone fisiche iscritte nell'apposita sezione speciale del R.E.A. riceveranno la comunicazione di avvio del procedimento di revisione all'indirizzo di posta elettronica certificata o, ove non possibile, tramite lettera raccomandata a/r.

Camera di Commercio di Como-Lecco

Sede legale: Via Parini 16 - 22100 Como

Tel.: 031/256.111

Sede secondaria: Via Tonale 28/30 - 23900 Lecco

Tel.: 0341/292.111

Codice Fiscale/P.IVA: 03788830135

Sito web: <http://www.comolecco.camcom.it>

PEC: cciaa@pec.comolecco.camcom.it

Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale in conformità alle regole tecniche del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

I soggetti interessati entro il **28 febbraio 2020** dovranno trasmettere tramite la procedura telematica della Comunicazione Unica l'apposita modulistica per l'autocertificazione dei requisiti di legge; l'adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria di € 18,00.

Ulteriori dettagli sulla procedura di revisione sono consultabili sul sito istituzionale e per chiarimenti è altresì disponibile il Servizio di Assistenza Registro Imprese – SARI all'indirizzo <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cole>.

Nel ringraziare sin d'ora per la collaborazione nella diffusione dell'informativa presso i Vostri iscritti/associati, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO IMPRESE
(Dr. Giuliano Caramella)

*Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"*

Link di riferimento: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cole>



SICUREZZA

CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE A GAS PORTATA TERMICA NOMINALE <35KW *Nuova UNI 10436:2019*

Pubblicata la nuova UNI 10436:2019 sul controllo e la manutenzione delle caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW

Dal 21 novembre 2019 è in vigore la nuova UNI 10436:2019 dal titolo: “Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW – Controllo e manutenzione”. La norma prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione della caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW.

La nuova UNI 10436

La norma si applica agli scaldacqua a gas per uso domestico e similare, aventi portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW. La UNI prescrive alcuni controlli da effettuare per la verifica di situazioni di contorno all'apparecchio e strettamente legate al suo corretto funzionamento. Le prescrizioni fornite dalla norma sono di completamento a quanto previsto dalle parti applicabili della UNI 7129, dalla UNI 7131 e dalla UNI 10738. Di particolare rilevanza è l'esame della documentazione che permette di prendere visione dei documenti tecnici qui di seguito indicati:

- a. dichiarazione/i di conformità dell'impianto o documento equivalente ai sensi della legislazione vigente;
- b. libretto d'impianto;
- c. libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio;
- d. libretto di uso e manutenzione dell'impianto.

La mancanza di tali documenti deve essere menzionata in forma scritta nel rapporto di controllo e manutenzione dell'apparecchio.

La norma analizza i seguenti ambiti:

- verifiche preliminari;
- esame visivo del locale di installazione;
- esame visivo dei canali da fumo e condotti di scarico;
- controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione;
- analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione;
- controllo e manutenzione;
- rapporto di controllo e manutenzione dell'apparecchio.

L'appendice A contiene inoltre un:

esempio indicativo di uno schema di “rapporto di controllo e manutenzione dell'apparecchio”

Riferimenti normativi

All'interno della UNI 10436 vengono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- UNI 7129 Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio;
- UNI 7131 Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio;
- UNI 10389-1 Misurazioni in campo – Generatori di calore – Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso;
- UNI 10738 Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza;
- UNI 10845 Impianti a gas per uso civile – Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas – Criteri di verifica e risanamento.



VIGILI DEL FUOCO

MODIFICA CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO

Circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16 ottobre 2019

Sentenza della Corte di Cassazione n. 41598/2019 Con la nuova circolare dei Vigili del Fuoco viene aggiornato il programma didattico per i corsi base di prevenzione incendi

Pubblicata dal Corpo dei Vigili del Fuoco la circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16 ottobre 2019 con oggetto: "Aggiornamento del programma didattico per i corsi base di prevenzione incendi di cui all'articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i." Alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi, in particolare l'emanazione della Regola Tecnica Orizzontale allegata al decreto 3 agosto 2015 e delle successive regole tecniche verticali, si è reso necessario, per i VV.FF., procedere ad un aggiornamento del programma relativo ai corsi base di prevenzione incendi, di concerto con i Consigli Nazionali delle professioni. E' stata pertanto definita l'articolazione aggiornata del programma del corso base di specializzazione antincendio che con decorrenza immediata sostituirà la precedente versione. Restano ovviamente validi i corsi già autorizzati e quelli per i quali sia già stata inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione alla competente Direzione Regionale.

Corsi base di prevenzione incendi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire, fin dalla fase ideativa, i requisiti di sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto. Il percorso formativo presenta un'impostazione che predilige anche l'aspetto pratico, tale da fornire gli strumenti per l'approccio più idoneo alle reali necessità peculiari del settore della sicurezza antincendio, con particolare riguardo all'attività certificativa.

Organizzazione didattica

Il corso si articola in dieci moduli formativi, non modificabili in termini di numero ed argomenti. Complessivamente il percorso formativo minimo è di 120 ore. La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato assenze superiori al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. Ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l'ammissione all'esame finale, il soggetto organizzatore del corso può prevedere, prima dell'esame, moduli didattici integrativi per i discenti aventi necessità. I dieci moduli che compongono il corso trattano i seguenti argomenti:

1. Legislazione in materia di prevenzione incendi;
2. Fisica e chimica dell'incendio;
3. La progettazione antincendio;
4. La progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi;
5. Procedure di prevenzione incendi;
6. Approccio ingegneristico;
7. Progettazione – Attività di tipo civile;
8. Progettazione – Attività produttive/industriali;
9. Attività a rischio di incendio rilevante;
10. Visita/e presso una attività soggetta.

La circolare dei Vigili del Fuoco chiarisce per ciascuno dei dieci moduli i contenuti minimi ed il numero di ore.

Link di riferimento: <http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13162>